



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Antonia MUSSA – Presidente rel.

Dott.ssa Federica LORENZATTI – Giudice

Dott.ssa Alessia CARRERA - Giudice

Nel procedimento n. **7-1/2026** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da Massimiliano BRUSON, C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Maria Jolanda Centola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino via Gioberti 40, assistito dall'OCC Sportello di Orientamento Sociale avv. Laura Mutascio quale gestore della crisi;

Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la residenza del ricorrente è ubicata a Settimo Torinese (TO).

Verificato che non risultano presentate dal signor Massimiliano Bruson domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.

Rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di [REDACTED], il ricorrente percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa [REDACTED] e non possiede beni immobili e risulta essere intestatario di beni mobili registrati: autovettura Peugeot tg.



██████████ sottoposta a fermo amministrativo del valore di ██████████ e scooter Italjet ██████████ del valore di ██████████.

Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII, nonché l'attestazione ex art. 268 co. 3 CCII (cfr. integrazione depositata in data 8.4.2026);

Considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

In considerazione della composizione del nucleo familiare del ricorrente, che risulta essere composto dal ricorrente e dal figlio maggiorenne ██████████ a ██████████ (doc. 1), atteso che lo stesso è divorziato dalla moglie sig.ra ██████████ e che il figlio maggiorenne e convivente risulta aver perso il lavoro e non percepire reddito (cfr. CU 2025, estratto conto contributivo e lettera risoluzione rapporto lavoro doc. 7, 8 e 9), e delle spese necessarie al proprio mantenimento e del suo nucleo familiare, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, considerata la mediana ISTAT per tipologia di nucleo familiare anno 2023 pari a ██████████, la somma di ██████████ al mese oltre ulteriori entrate quali tredicesima ██████████) e quattordicesima mensilità ██████████) come indicato nel ricorso, nonché TFR laddove diventasse esigibile in corso di procedura e secondo la quota che verrà disposta dal giudice delegato. Tale importo risulta congruo sia in relazione alla mediana ISTAT calcolata anche in considerazione della composizione del nucleo familiare e dello scostamento dalla mediana ISTAT di circa un terzo che risulta specificatamente giustificato in relazione alle singole voci di spesa nella relazione del gestore della crisi.

Si evidenzia altresì che è fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII anche in considerazione del mutamento delle



condizioni economiche del nucleo familiare delle quali il debitore dovrà dare pronta comunicazione al liquidatore.

Visto l'art. 270 co. 1 lett. B) CCII nomina come liquidatore del dott. Daniele Granero noto all'ufficio e che presenta i requisiti di legge;

Ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

Ritenuto, infine, che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'integrale spossessamento del debitore ad eccezione della quota prevista per il mantenimento ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII disponendo che cessino le trattenute da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni sulle retribuzioni percepite a tutela della *par condicio creditorum*;

PQM

Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Massimiliano BRUSON, C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED]

Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Antonia MUSSA

Nomina Liquidatore il dott. Daniele GRANERO, professionista iscritto all'elenco dei gestori della crisi.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore con conseguente cessazione delle trattenute da parte di creditori sulle retribuzioni.



Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento proprio.

Dispone che il Liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi;
- ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati presso gli uffici competenti;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.



Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Ivrea, nella camera di consiglio in data 8.4.2026.

Il Presidente est.

(Antonia Mussa)

